
Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 151

Bellinzona, 31 ottobre 2025

N. 36

Regolamento della scuola media modifica del 29 ottobre 2025

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
decreta:

I

Il regolamento della scuola media del 30 maggio 2018 è modificato come segue:

Art. 68 cpv. 2

²Non possono essere ammessi i candidati che hanno frequentato la scuola media in Ticino nel corso dello stesso anno scolastico. I candidati che hanno frequentato la scuola media nell'anno scolastico precedente sono ammessi solo dietro approvazione da parte della Sezione.

Art. 70 cpv. 3

³Gli esperti di materia, in collaborazione con la Sezione, esercitano la supervisione sulla preparazione delle prove d'esame e sulla valutazione.

II

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2025.

Bellinzona, 29 ottobre 2025

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Norman Gobbi**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore del commercio all'ingrosso

del 29 ottobre 2025

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 359a, 360a e seguenti del Codice delle obbligazioni;
su proposta della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone,

decreta:

Campo di applicazione

Art. 1 Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio nel settore del commercio all'ingrosso.

Importo del salario minimo

Art. 2 ¹Salari orari minimi di base:

- impiegato generico fr. 20.78
- impiegato operativo fr. 22.46
- impiegato responsabile fr. 25.45

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi

Adeguamento dei salari minimi

Art. 3 ¹I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia ticinese.

²I salari aggiornati sono pubblicati sul Foglio ufficiale.

Altre disposizioni

Art. 4 Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del Codice delle obbligazioni come pure della legge sul lavoro del 13 marzo 1964.

Entrata in vigore e durata di validità

Art. 5 Il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore del commercio all'ingrosso entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed è valido fino al 31 dicembre 2028.

Bellinzona, 29 ottobre 2025

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Norman Gobbi**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Contratto normale di lavoro per il settore dell'informatica

del 29 ottobre 2025

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 359a, 360a e seguenti del Codice delle obbligazioni;
su proposta della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone,

decreta:

Campo di applicazione

Art. 1 Il contratto è applicabile a tutti gli informatici e gli impiegati di commercio impiegati nel settore dell'informatica.

Importo del salario minimo

Art. 2 ¹Salari orari minimi di base per gli informatici:

- categoria a fr. 20.78
- categoria b fr. 22.46
- categoria c fr. 25.45

²Salari orari minimi di base per gli impiegati di commercio:

- impiegato generico fr. 20.78
- impiegato operativo fr. 22.46
- impiegato responsabile fr. 25.45

³Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

⁴Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi

Categorie salariali degli informatici

Art. 3 ¹Le categorie professionali degli informatici sono definite nel modo seguente:

a) lavoratori con diplomi cantonali o CFP o con esperienza professionale equivalente.

Di norma le mansioni sono:

- installazione, parametrizzazione reti e sistemi;
- assistenza utenti.

b) lavoratori con diploma AFC o con esperienza professionale equivalente.

Di norma le mansioni sono:

- installazione, parametrizzazione reti e sistemi;
- analisi, sviluppo, adattamento e parametrizzazione di software e hardware;
- gestione qualità e controllo del software;
- formazione, consulenza e assistenza agli utenti.

c) lavoratori con titolo di studio del terziario A (scuole universitarie professionali e università) o B (formazione professionale superiore o scuole specializzate superiori) o con esperienza professionale equivalente.

Di norma le mansioni sono:

- progettazione, installazione, parametrizzazione e manutenzione di reti e sistemi;
- progettazione, sviluppo, adattamento e parametrizzazione di software e hardware;
- gestione qualità e controllo del software;

- formazione, consulenza e assistenza agli utenti;
- conduzione e gestione del reparto IT e/o di progetti.

²Di principio web designer, grafico, digital marketing, graphic designer, data entry, account manager, business analyst, technical consultant, UX designer, UX engineer sono considerati informatici.

Adeguamento dei salari minimi

Art. 4 ¹I salari minimi degli informatici e degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia ticinese.

²I salari aggiornati sono pubblicati sul Foglio ufficiale.

Altre disposizioni

Art. 5 Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del Codice delle obbligazioni come pure della legge sul lavoro del 13 marzo 1964.

Entrata in vigore e durata di validità

Art. 6 Il contratto normale di lavoro per il settore dell'informatica entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed è valido fino al 31 dicembre 2028.

Bellinzona, 29 ottobre 2025

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Norman Gobbi**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**